



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

e p.c.

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea

Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali

Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L.n. 234/2012, della relazione concernente la "Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea" COM(2020)135 - 2020/0051 COD.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L. n. 234/2012, la relazione redatta ai sensi del comma 4 del medesimo art. 6, accompagnata dalla tabella di corrispondenza prevista da DPCM del 17 marzo 2015, elaborata dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
f.to dott.ssa Daria Provvidenza Petralia

Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 1215 del 2009 del Consiglio recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'UE

- **Codice della proposta:** COM (2020) 135 finale
- **Codice interistituzionale:** 2020/0051 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale

Premessa: finalità e contesto

1. Quadro normativo

La base giuridica della proposta è l'articolo 207, paragrafo 2, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea.

Le misure commerciali autonome proposte sono uno degli strumenti per attuare la politica dell'UE nei confronti dei Balcani occidentali come definita nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione avviato dalla Commissione europea nel maggio 1999. Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha concluso che gli accordi di stabilizzazione e di associazione con le parti dei Balcani occidentali dovrebbero essere preceduti da una liberalizzazione asimmetrica degli scambi. Il regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio ha stabilito una liberalizzazione asimmetrica degli scambi con l'istituzione di misure commerciali eccezionali per i paesi e i territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione, con validità fino al 31 dicembre 2020.

Sono stati ormai conclusi accordi di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione e tutte le parti interessate dei Balcani occidentali; l'ultimo di tali accordi, con il Kosovo*, è entrato in vigore il 1° aprile 2016.

* Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

2. Finalità generali

Nell'ambito del quadro sopra delineato, tenuto conto della diversa portata della liberalizzazione tariffaria nell'ambito dei regimi contrattuali che sono stati sviluppati tra l'Unione e tutti i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione e delle preferenze concesse a norma del regolamento (CE) n. 1215/2009, si propone di prorogare il Regolamento (CE) n. 1215/2009 fino al 31 dicembre 2025.

3. Elementi qualificanti e innovativi

La proposta comprende tre gruppi di disposizioni che riguardano:

- 1) la modifica della denominazione di due dei beneficiari per rispecchiare l'ultima terminologia concordata, vale a dire la sostituzione di "ex Repubblica iugoslava di Macedonia" con "Macedonia del Nord" e la sostituzione di "territorio doganale del Kosovo" con "Kosovo*", come utilizzata nell'accordo di stabilizzazione e di associazione con l'UE. Di conseguenza, tutti i riferimenti a "paesi" o "paesi e territori" sono sostituiti da "parti";
- 2) un aggiornamento dell'articolo 3 a seguito delle modifiche apportate al regolamento delegato (UE) 2017/1464 della Commissione del 2 giugno 2017: poiché le preferenze unilaterali concesse al Kosovo sono state incluse nell'accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Kosovo, che è entrato in vigore il 1^o aprile 2016, le preferenze commerciali autonome non riguardano più alcun tipo di concessione commerciale nel settore della pesca o delle carni bovine. Per motivi di chiarezza si propone pertanto di eliminare qualsiasi riferimento a queste due categorie di prodotti;
- 3) la proroga dell'applicazione del regolamento fino al 31 dicembre 2025.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto dei principi di solidarietà ed uguaglianza
Non pertinente
2. Rispetto del principio di sussidiarietà
Non pertinente.
3. Rispetto del principio di proporzionalità
Le misure proposte hanno dimostrato di avere avuto un impatto positivo sui paesi beneficiari in quanto hanno contribuito al loro sviluppo economico, in particolare con la creazione di forti partenariati tra le imprese dell'UE e i produttori locali della regione dei Balcani occidentali. La proposta di prorogare le misure per altri cinque anni è pertanto considerata la più adeguata per

garantire lo sviluppo economico duraturo dei partner dei Balcani occidentali, evitando nel contempo un processo molto lungo e complesso di modifica di ciascun accordo commerciale bilaterale nell'ambito degli accordi di stabilizzazione e di associazione.

B. Valutazione complessiva del progetto e sua corrispondenza con gli interessi dell'UE e dell'Italia

La proposta è coerente con il costante sostegno dell'Unione Europea alla graduale integrazione economica e commerciale della regione dei Balcani occidentali nell'UE e ai singoli processi di adesione.

Le misure commerciali autonome permettono (in circostanze eccezionali) all'Unione europea di concedere preferenze molto specifiche e mirate, che non sarebbero altrimenti concesse nel contesto di un accordo di libero scambio in quanto creerebbero precedenti che non sono nell'interesse dell'Unione.

Sebbene la maggior parte delle preferenze commerciali inizialmente concesse ai Balcani occidentali attraverso il regime commerciale autonomo sia ormai stata integrata nei rispettivi accordi di stabilizzazione e di associazione con l'Unione, le limitate preferenze concesse dal presente regolamento continuano a offrire un valido sostegno all'economia regionale. Tali preferenze consentono di sospendere i dazi specifici normalmente applicati agli ortofrutticoli e di includere un contingente globale per i vini, disponibile dopo l'esaurimento dei rispettivi contingenti nazionali dei paesi.

Il sistema delle misure commerciali autonome ha contribuito all'espansione degli scambi complessivi tra l'UE e i Balcani occidentali, che nel 2018 hanno superato i 54 miliardi di EUR. L'UE è il principale partner commerciale dei paesi della regione (rappresenta oltre il 72 % degli scambi complessivi).

La proposta di Regolamento riflette e certifica la centralità del processo di allargamento, ineludibile investimento geostrategico per un'Europa più stabile, unita e basata su valori comuni, **che l'Italia ha tradizionalmente sostenuto nell'interesse condiviso dei 27 Stati membri e dei Paesi candidati, con i quali intrattiene rapporti bilaterali di eccezionale profondità storica e politica.**

In particolare, dalla prospettiva italiana è stata costantemente ribadita la necessità di assicurare un costante e concreto supporto al processo di avvicinamento dei Balcani agli standard e alle politiche dell'Unione Europea.

In questo spirito vanno inquadrati il qualificante contributo della Presidenza italiana del processo dei Balcani occidentali, l'eredità del Vertice di Trieste del luglio 2017 e l'attiva partecipazione alla predisposizione della "Strategia per i Balcani occidentali" di febbraio 2018.

Non si sono svolte consultazioni formali dei portatori di interessi, ma le parti beneficiarie hanno espresso un interesse unanime e reiterato per il mantenimento delle misure.

Il nostro Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha espresso una valutazione in senso favorevole sulla proposta di Regolamento in questione, pur segnalando l'eventuale riconsiderazione del volume complessivo del contingente vino che, tuttavia, non è stata giudicata possibile dalla Commissione UE, in ragione del fatto che, tecnicamente, si tratta di una proroga temporale di concessioni autonome e che, pertanto, non può essere modificata l'ampiezza dell'accesso al mercato per singoli prodotti inclusi nello stesso Regolamento .

C. Valutazione d'impatto

Gli strumenti per legiferare meglio esonerano espressamente dalle valutazioni d'impatto la proroga dei protocolli esistenti con i paesi terzi.

Le misure proposte sono in vigore da quasi vent'anni ma ormai sono di portata molto ridotta, in quanto la maggior parte delle preferenze è stata progressivamente integrata nei singoli accordi di stabilizzazione e di associazione tra l'UE e i beneficiari. Mentre l'impatto stimato è considerato minimo in termini di dazi non riscossi dall'UE (circa 23,5 milioni di EUR per i sei beneficiari combinati, sulla base del valore delle importazioni per il 2018), la proroga delle misure è considerata la migliore garanzia dell'impegno dell'UE a favore dell'integrazione commerciale dei Balcani occidentali. Tale proroga contribuirebbe inoltre a garantire agli operatori economici della regione e dell'UE condizioni stabili di accesso al mercato.

In base alla valutazione della Commissione a seguito di visite nella regione, le misure si sono rivelate proficue per numerosi piccoli produttori agricoli e molti di tali produttori locali hanno creato forti partenariati con imprese dell'UE. Se il regolamento (CE) n. 1215/2009 non fosse prorogato entro il 31 dicembre 2020, i Balcani occidentali sarebbero temporaneamente privati di tale accesso liberalizzato al mercato per prodotti agricoli (frutta e verdura) che rivestono un'importanza cruciale per questa regione sensibile.

L'UE dovrebbe assolutamente evitare il ripetersi della situazione del 2010, quando la proroga non ha potuto essere votata in tempo: ciò ha creato gravi perturbazioni nei mercati agricoli dei Balcani occidentali. L'applicazione retroattiva per il recupero dei dazi doganali non dovrebbe costituire un'alternativa, in quanto si tratta di una soluzione complessa e sono necessari mesi e molte pratiche burocratiche prima che gli operatori siano rimborsati. La perturbazione del quadro giuridico non solo creerebbe un danno economico immediato.

Infine **il Regolamento proposto non comporta costi supplementari per il bilancio dell'UE**. Per gli anni dal 2020 al 2025 non vi saranno ulteriori agevolazioni tariffarie per i prodotti realizzati dagli attuali beneficiari. Le entrate ipotetiche che avrebbero potuto essere riscosse grazie a nuove importazioni supplementari non sono considerate una perdita di entrate tariffarie.